

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Pogliani Marco conveniva in giudizio Forelli Mariella esponendo quanto segue.

In data 27.12.1998 decedeva Angelo Pogliani, padre dell'attore, senza lasciare testamento.

Con scrittura privata 23.3.1999 l'attore rinunciava parzialmente all'eredità (doc 2) ma tale atto era viziato in quanto non aveva la forma solenne ed era una rinuncia parziale (art 520 CC).

Il Pogliani chiedeva pertanto la dichiarazione della nullità di detta scrittura, l'accertamento della propria qualità di erede con conseguente ricostruzione della comunione ereditaria e lo scioglimento della stessa con formazione di un progetto divisionale.

La convenuta si costituiva in giudizio e produceva dichiarazione notarile di rinuncia all'eredità effettuata dall'attore avanti il Notaio La Civita di Milano, nella quale Pogliani Marco "dichiarava di rinunciare, come rinuncia, puramente e semplicemente e per ogni conseguente effetto, all'eredità del proprio padre signor Angelo Pogliani." (doc 1 di parte convenuta).

Chiedeva la reiezione delle domande attoree e l'accertamento della validità dell'atto prodotto.

u

All'udienza in data 17.9.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

In verità non compariva neppure il difensore dell'attore e la convenuta chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, istanza alla quale il giudice aderiva, ritenendo la causa sufficientemente istruita e rinviava all'udienza del 19.5.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono infondate e non meritano accoglimento.

Già nella prima difesa la convenuta produceva dichiarazione notarile di rinuncia all'eredità effettuata dall'attore avanti il Notaio La Civita di Milano, nella quale Pogliani Marco "dichiara di rinunciare, come rinuncia, puramente e semplicemente e per ogni conseguente effetto, all'eredità del proprio padre signor Angelo Pogliani." (doc 1 di parte convenuta).

Orbene, tale atto ha le forme ed i contenuti previsti dalla legge per la rinuncia all'eredità da parte del convenuto: esso pertanto deve essere riconosciuto valido e produttivo di effetti, con la conseguenza che devono essere rigettate tutte le domande attoree in quanto basate su presupposti contrari al vero e, comunque, carenti di interesse.

u

Ne consegue l'accoglimento delle richieste della convenuta, compresa la domanda risarcitoria ex art 96 CPC, stante la temerarietà della lite radicata dall'attore in quanto basata sulla dolosa negazione di un fatto storico posto in essere dallo stesso, con la conseguente condanna ai danni che equitativamente si liquidano nella somma di euro 2.000,00, oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge tutte le domande attoree;

accogliendo la domanda riconvenzionale della convenuta accerta la validità ed efficacia della rinuncia all'eredità effettuata con atto pubblico notarile da Pogliani Marco in data 24.3.1999;

condanna l'attore ai sensi dell'articolo 96 CPC al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 2.000,00, oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo;

u

condanna l'attore a rimborsare a controparte le spese di lite, che si
liquidano in complessivi euro 3'000,00 , di cui euro 2'000,00 per
onorari, euro 837,71 per diritti ed i rimanenti per spese, oltre
accessori come per legge;
con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 24.9.2005

Il Giudice



Tribunale di Milano - Sentenza, 28 settembre 2005, n. 10474
(Giudice Saresella)

Successioni

Successioni - successione intestata - rinuncia all'eredità - requisiti di forma (art. 520 c.c.) - responsabilità per lite temeraria - negazione di un fatto storico ad opera della stessa parte che lo ha posto in essere - responsabilità aggravata - sussistenza (art. 96 cpc)

La rinuncia all'eredità che abbia le forme e i contenuti previsti dall'art. 520 c.c. deve essere riconosciuta valida e produttiva di effetti.

Deve ritenersi sussistente la responsabilità per lite temeraria in capo alla parte che abbia instaurato una lite sulla base di una dolosa negoziazione di un fatto storico posto in essere dallo stesso (nella specie l'attore aveva dichiarato di non aver rinunciato all'eredità, nonostante la produzione in giudizio dell'atto notarile di rinuncia).